

CORSO GEV - 2019

CITTA' METROPOLITANA TORINO

RACCOLTA MINERALI

LINGUA ANTONIO

Granati





La Regione, al fine di una migliore conservazione del patrimonio naturale e della tutela ambientale, disciplina con la presente legge la ricerca e la raccolta di minerali esclusivamente a scopo collezionistico, didattico e scientifico.

Sono di interesse mineralogico e non minerario tutti i campioni di minerali che, compresi o non tra le sostanze minerali elencate nel regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modifiche e integrazioni, non sono suscettibili di utilizzazione industriale e rivestono esclusivo interesse collezionistico e scientifico, perchè rappresentativi di una o più specie o di una paragenesi.

Dalla presente legge rimane esclusa la raccolta di fossili già regolata dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni.

La Regione istituisce un registro regionale dei raccoglitori e ricercatori di minerali. Chiunque intenda svolgere tale attività nell'ambito della presente legge, è tenuto a darne comunicazione scritta al Presidente della Giunta Regionale, che entro sessanta giorni dalla data di ricevimento rilascia apposito attestato di iscrizione che costituisce autorizzazione allo svolgimento dell'attività stessa.

La ricerca e la raccolta di minerali sono consentite entro i limiti e con l'impiego dei mezzi di cui ai successivi articoli.

La ricerca e la raccolta si effettuano con tecniche e modalità che garantiscono il rispetto dell'equilibrio idrogeologico complessivo dello strato umifero, della stabilità del terreno e dell'integrità della eventuale parte restante del giacimento minerale.

La ricerca e la raccolta non devono comportare interferenze negative con la flora e con la fauna stanziale e migratoria.



Mezzi per la ricerca e la raccolta)

Ai fini della presente legge è consentito esclusivamente l'impiego di attrezzature di tipo manuale, consistenti nella fattispecie in martelli, mazze dal peso massimo di cinque chilogrammi, scalpelli, piccozze, picconi, badili ed altri attrezzi di lunghezza non superiore a un metro e sessanta centimetri.



È vietato l'uso di esplosivi, l'impiego di sostanze chimiche e l'utilizzo di qualsiasi mezzo meccanico o a motore.



La ricerca e la raccolta dei minerali non devono recare alterazioni permanenti all'ambiente naturale.

È fatto obbligo al ricercatore ed al raccoglitore di procedere all'immediato ripristino del sito in modo il più possibile adeguato alle caratteristiche originarie della zona.

Limiti della ricerca e della raccolta)

Nell'ambito della ricerca e della raccolta di minerali non sono consentiti rapporti di concessione o convenzionali con diritto di esclusiva.

Resta salva la necessità del consenso del proprietario o titolare di altro diritto reale e del conduttore del fondo in cui si intende ricercare e raccogliere minerali.

Quantitativi di raccolta

Sono consentiti il distacco e la raccolta giornaliera pro capite di esemplari per un peso complessivo non superiore a quindici chilogrammi compresa la matrice rocciosa; nel caso di esemplare singolo è ammessa la tolleranza di cinque chilogrammi.

Nei giacimenti secondari auriferi è consentita la raccolta di un quantitativo giornaliero non superiore a cinque grammi per persona, ferme restando le competenze del distretto minerario competente.



L'osservanza alle norme della presente legge è demandata al personale del Corpo forestale dello Stato, al Comune interessato tramite gli agenti di polizia locale, urbana e rurale, al personale di vigilanza delle aree protette regionali, nei limiti territoriali delle aree stesse, ed alle guardie giurate volontarie ecologiche nominate secondo le disposizioni della vigente legislazione regionale.

SANZIONI : da lire 500 mila a lire un milione 500 mila per l'inosservanza a quanto previsto dall'articolo 4 (MEZZI DI RACCOLTA), con esclusione dell'impiego di esplosivo;

Il materiale ricercato e raccolto in modo difforme dalle norme previste nella presente legge è oggetto di confisca e consegnato al Museo regionale di scienze naturali o ad istituti e dipartimenti universitari, ovvero a musei naturalistici anche locali con preferenza per quelli della zona di ritrovamento.

Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689

Fine, attenti all'esplosivo!!!!!!